SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1197)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

col Ministro della Difesa

(RUFFINI)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 1978

Adeguamento di alcune indennità spettanti alle forze di polizia

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — La drammatica situazione in cui sono costrette ad operare le forze di polizia nell'attuale momento, che vede una vera e propria esplosione di criminalità comune e politica ed un intensificarsi di gravi turbative dell'ordine pubblico, aveva già reso indilazionabile l'adozione di provvedimenti diretti ad adeguare il trattamento economico degli appartenenti alle forze dell'ordine alla gravosità delle prestazioni loro richieste che comportano il continuo rischio della personale incolumità e che non trovano nessun riscontro in quelle richieste ad altre categorie di pubblici dipendenti.

I recenti episodi di criminalità politica ed i luttuosi eventi verificatisi hanno ora reso ancora più urgente la predetta esigenza per far fronte all'eccezionale impegno richiesto agli appartenenti alle forze dell'ordine attribuendo ad essi un doveroso riconoscimento sotto il profilo economico per le gravose e disagiate prestazioni che sono chiamati a svolgere.

L'adozione di provvidenze economiche a favore delle forze di polizia, oltre a rispondere ad evidenti criteri di equità, appare quindi ormai improrogabile sotto il profilo della funzionalità degli organi cui incombono i gravosi compiti della sicurezza pubblica, in quanto oltre a dare maggiore serenità al personale in servizio e ad evitare l'esodo, piuttosto frequente, di dipendenti verso attività meno pericolose e spesso meglio retribuite, verrà a determinare una influenza favorevole sugli arruolamenti divenuti del tutto insufficienti rispetto alle attuali esigenze.

Pertanto, con l'unito disegno di legge, vengono apportati adeguati miglioramenti ad alcune indennità accessorie spettanti alle forze di polizia, ferme restando le vigenti disposizioni concernenti le condizioni e le modalità di attribuzione dei relativi trattamenti.

Tali miglioramenti, con diversi e adeguati criteri, vengono contestualmente estesi al personale civile delle varie categorie addetto alla direzione ed al funzionamento degli istituti penitenziari in considerazione delle pesanti e disagiate condizioni di lavoro in cui si svolgono i servizi carcerari in genere:

con l'articolo 1 viene disposto l'aumento dell'indennità mensile per servizio d'istituto nella misura di lire 50.000;

con l'articolo 2 viene disposto il raddoppio delle attuali misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizio di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede;

con l'articolo 3 viene aumentata di pari misura l'indennità per servizio penitenziario spettante al personale civile di ruolo e non di ruolo degli istituti di prevenzione e pena e viene disposta la pensionabilità della predetta indennità limitatamente all'importo di lire 80.000 equiparando la disciplina di tale trattamento a quello spettante al personale delle forze di polizia;

con l'articolo 4 viene disposto il raddoppio dell'indennità oraria per servizio notturno spettante alle vigilatrici degli istituti penitenziari;

con l'articolo 5 viene indicata l'entità del maggiore onere di spesa derivante dal provvedimento ed i mezzi di bilancio con cui farvi fronte.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1978, le misure dell'indennità mensile per servizio d'istituto, prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, spettante ai funzionari di pubblica sicurezza, alle appartenenti al Corpo di polizia femminile, al personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, sono aumentate di lire 50.000.

Art. 2.

A decorrere dalla data indicata nel precedente articolo, sono raddoppiate le misure del trattamento economico spettante al personale delle forze di polizia impiegato in sede in servizi di sicurezza pubblica e dell'indennità giornaliera per i servizi collettivi di ordine pubblico fuori sede, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 3.

A decorrere dal 1° aprile 1978 l'indennità mensile di servizio penitenziario prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e dalla legge 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, in favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria è aumentata di lire 50.000.

L'indennità di cui al comma precedente è pensionabile limitatamente all'importo di lire 80.000 mensili.

Le misure dell'indennità di servizio penitenziario sono aumentate del 10 per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato — anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge — sia nella carriera di appartenenza sia in altre carriere dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e

di pena sia nel Corpo degli agenti di custodia e del 20 per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

Sono abrogate dalla stessa data il secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 155, ed il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

Art. 4.

L'indennità oraria di cui all'articolo 11 della legge 27 maggio 1977, n. 284, è raddoppiata a decorrere dal 1° aprile 1978.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1978 in lire 156 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.